



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 28/5 DEL 16.5.2008

Oggetto: Presa d'atto della costituenda Comunità Montana denominata "Gennargentu-Mandrolisai".

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che la L.R. 2 agosto 2005, n. 12, recante "Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni", detta norme in materia di riordino degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni e disciplina le modalità di costituzione delle unioni di comuni e delle comunità montane della Sardegna.

Fa presente, in particolare, che l'art. 1, comma 3, della stessa legge regionale, stabilisce i requisiti per la costituzione di unioni di comuni e comunità montane di ambito adeguato all'esercizio associato di funzioni e che la Giunta regionale, con deliberazione n. 52/2 del 15 dicembre 2006, ha approvato, in via definitiva, il Piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni.

L'Assessore riferisce, inoltre, relativamente agli ambiti territoriali ottimali del Gennargentu e del Mandrolisai che i comuni di Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti e Tonara, hanno manifestato la volontà di costituire la comunità montana denominata "Gennargentu Mandrolisai".

Soggiunge che tutti i comuni anzidetti sono inseriti nell'elenco dei comuni aventi i caratteri previsti dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 2 agosto 2005, n. 12, per la costituzione delle comunità montane, sono in continuità territoriale fra loro e hanno una popolazione complessiva di 16.124 abitanti.

L'Assessore, pertanto, propone di prendere atto della volontà manifestata dai comuni di Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti e Tonara, e fa presente che il decreto del Presidente della Regione di istituzione della comunità montana "Gennargentu-



Mandrolisai” interverrà non appena gli stessi comuni faranno pervenire all’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica la documentazione prevista dall’art. 8, comma 2, della citata legge regionale 2 agosto 2005, n. 12.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica,

DELIBERA

- di prendere atto della costituenda comunità montana “Gennargentu-Mandrolisai”, secondo la volontà espressa dai comuni di Aritzo, Atzara, Austis, Belvi, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti e Tonara;
- di dare atto che il decreto del Presidente della Regione, di istituzione formale della medesima comunità montana, interverrà appena gli stessi comuni faranno pervenire all’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica la documentazione prevista dall’art. 8, comma 2, della citata legge regionale 2 agosto 2005, n. 12.

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Presidente

Renato Soru